

promosso dall'appellante ai sensi dell'art. 351 c.p.c. (secondo la procedura vigente per le cause di "vecchio rito"), nel quale era dato atto della presenza delle parti comparse, con la precisazione: "E' presente personalmente il sig. Andreon Francesco, titolare della ditta individuale << Andreon Arredamenti>>" (tale essendosi evidentemente qualificato l'appellante). Mai del resto in tutte le scritture difensive di detta parte, nel presente giudizio, si nota un qualsiasi riferimento all'esistenza di un ente societario, nella veste di soggetto impugnante.

A tal punto si osserva che il mandato alle liti risulta rilasciato, a margine dell'atto di citazione d'appello, a nome e per conto di un'impresata società, da persona non individuata (probabilmente dallo stesso Andreon Francesco, come sopra visto indicato nelle premesse dell'atto di appello quale "legale rappresentante" della ditta Andreon Arredamenti), e non correlata ad alcun organo rappresentativo, delegante i difensori "a rappresentare e difendere la società in ogni fase e grado del presente giudizio".

Appare palese la totale discrepanza tra il soggetto agente in appello (Andreon Francesco, nella qualità di titolare di un'impresa individuale) e l'ignoto ente societario a nome del quale era rilasciata la procura alle liti, a favore dei difensori nominati, avvocati Francesco Furlan e Manuela Beneforti, con le inevitabili conseguenze sulla validità della proposizione del gravame, a fronte del vizio dell'atto stesso.

La citazione deve infatti ritenersi radicalmente nulla, in quanto il soggetto impugnante (Andreon Francesco) non risulta aver rilasciato alcuna procura per sé ovvero a nome della sua ditta individuale, non po-